

C.N.F., Sent., 7 aprile 2026, n. 118
(Omissis)

FATTO

Nell'esposto il sig. [OMISSIS] deduceva che l'avv. [OMISSIS] era stato da egli incaricato come suo difensore in un procedimento penale, conclusosi poi con sentenza di assoluzione.

Definito il procedimento penale l'avv. [OMISSIS] emetteva notula per l'attività svolta.

Tuttavia, stanti le difficoltà economiche dell'esponente, l'incolpato proponeva il pagamento dilazionato. L'esposto segnalava il deposito, da parte dell'Avv. [OMISSIS], di un ricorso per decreto ingiuntivo in data 30/08/2019 per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali, nonostante fosse intervenuto un accordo che prevedeva la dilazione rateale del dovuto, secondo precise scadenze, accordo intervenuto in data 23 luglio 2019 e sottoscritto dall'esponente.

Il C.I. acquisiva le deduzioni difensive dell'incolpato e, successivamente provvedeva alla sua audizione. Con delibera del 23 aprile 2021, il CDD di F. approvava il seguente capo di incolpazione: "perché in violazione del più generale dovere di dignità, decoro, fedeltà e fiducia di cui agli artt. 9 10 e 11 Codice Deontologico Forense e in violazione dell'art. 34 comma 1 Codice Deontologico Forense, in data 30 agosto 2019 procedeva al deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato al recupero delle somme dallo stesso dovute dal [OMISSIS] per compensi professionali, nonostante fosse intercorso fra le parti un accordo per il pagamento "rateale" di quanto dovuto secondo precise scadenze, la prima delle quali prevedeva il pagamento della somma di € 1.500,00 entro il 5/9/2019, senza avere preventivamente rinunciato all'incarico e, comunque, senza alcuna preventiva comunicazione al cliente". In F. in data anteriore e prossima al 30/8/2019. ".

Veniva, dunque, disposta la citazione a giudizio dell'incolpato per l'udienza del 26 novembre 2021. In data 22 ottobre 2021 veniva intimato, quale teste, il sig. [OMISSIS] per essere sentito in qualità di testimone all'udienza del 26 novembre 2021. All'udienza del 26 novembre 2021, tuttavia, il teste non compariva. Il Collegio, dunque, provvedeva ad udire l'avv. [OMISSIS] il quale si riportava alle proprie difese. Esaurita l'istruttoria, l'avv. [OMISSIS] veniva invitato a rassegnare le proprie conclusioni con le quali chiedeva il non luogo al provvedimento disciplinare.

Con provvedimento del 26 novembre 2021, il CDD di F. dichiarava l'avv. [OMISSIS] responsabile dell'illecito disciplinare allo stesso ascritto e, per l'effetto, applicava la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'avv. [OMISSIS], rappresentato e difeso da sé medesimo propone impugnazione avverso la decisione del CDD di F. e chiede al CNF l'assoluzione dall'incolpazione disciplinare.

Il ricorso proposto dall'avv. [OMISSIS] risulta composto dall'unico e seguente motivo di ricorso relativo: "Insussistenza della contestata violazione per l'insussistenza del presupposto rappresentato dal presunto accordo con il cliente circa il pagamento rateale del debito per prestazioni professionali".

Il ricorrente censura la decisione del CDD, sostenendo che quest'ultimo avrebbe erroneamente ritenuto che il documento datato 23 luglio 2019 fosse idoneo a dimostrare l'esistenza di un accordo avente ad oggetto la dilazione del pagamento dei compensi concordato tra avvocato e cliente.

Il ricorrente deduce di non aver mai accettato la dilazione di pagamento del compenso contenuta nel documento pur avendo dichiarato davanti alla commissione giudicante di aver redatto di proprio pugno il documento del 23 luglio 2019 su richiesta del cliente che aveva poca dimestichezza con la lingua italiana. Lo scritto, pertanto andava inteso quale proposta unilaterale proveniente dal cliente che gli aveva chiesto di metterla per iscritto con la firma in calce solo per dimostrare la sua reale intenzione di pagamento. L'avv. [OMISSIS] comunicava subito che non era disposto ad accettare tale proposta tanto che non apponeva la sua firma in calce al documento.

Deduceva altresì l'avv. [OMISSIS] che egli aveva già richiesto con lettera di raccomandata del 17/07/2019 il pagamento delle sue competenze e che, in caso di mancato pagamento, avrebbe fatto ricorso al recupero giudiziario, deduceva altresì che egli si era recato presso il call center dell'esponente a fine agosto 2019 per consegnargli la copia integrale della sentenza di assoluzione e che in tale occasione richiedeva il pagamento integrale delle sue spettanze ricevendo in risposta offese dal sig. [OMISSIS] ed a questo punto decideva di depositare il ricorso per ottenere l'ingiunzione di pagamento.

Censurava l'Avv. [OMISSIS] nel ricorso la ricostruzione logica operata dal CDD nella decisione poiché, a suo parere, nessuna rilevanza aveva la clausola di perdita del beneficio del termine contenuta nel documento firmato dall'esponente il 23 luglio 2019, circostanza che era stata utilizzata e valorizzata dal CDD a riprova della accettazione da parte dell'Avv. [OMISSIS] del pagamento da rateale delle proprie spettanze.

A dire del ricorrente la circostanza del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo prima della scadenza del pagamento della prima rata era la prova che egli non aveva mai assentito al pagamento rateale.

Riteneva altresì il ricorrente che l'esponente non poteva mai aver ritenuto in buona fede che la proposta fosse stata accettata perché lì più volte gli aveva comunicato il suo dissenso e che il CDD aveva comunque sbagliato a ritenere che il [OMISSIS] avesse pagato le rate di cui alla scrittura del 23 luglio 2019 perché lo stesso aveva pagato euro milleduecento anziché euro millecinquecento il 5 settembre 2019 e che successivamente non aveva versato alcun'altra rata se non dopo la notifica del precetto a cui aveva adempiuto con un pagamento in unica soluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Non può infatti condividersi la ricostruzione in fatto della vicenda operata dal ricorrente.

Quanto al documento del 23 luglio 2019, non sembrano sussistere dubbi, avendolo dichiarato lo stesso Avv. [OMISSIS], circa il fatto che esso sia stato redatto dall'avvocato, e la presenza della clausola di decadenza dal beneficio del termine, posta a tutela del professionista e non del cliente, è stata certamente inserita dall'avv. [OMISSIS] non potendo il cliente pensare ad inserire in foglio

“volante” e senza alcuna familiarità con la lingua italiana una clausola di tal genere.

Relativamente alla condivisione o meno del contenuto della scrittura da parte dell'avv. [OMISSIS] si osserva quanto segue.

L'art. 2233 c.c. al terzo comma dispone: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.”.

Occorre interrogarsi a questo punto quale valenza abbia il documento del 23 luglio 2019.

Tale accordo è sicuramente un accordo relativo ai compensi, o meglio alla rateazione degli stessi, sottoscritto dal solo assistito e predisposto però dall'incolpato.

Ogni diniego da parte dell'avv. [OMISSIS] relativo alla non accettazione del contenuto della scrittura doveva rivestire *ad substantiam* la stessa forma della scrittura principale e di tanto in atti non vi è evidenza anzi, vi è evidenza del contrario, avendo l'incolpato addotto nei motivi di ricorso che aveva “comunicato” al sig. [OMISSIS] il suo disaccordo sul contenuto della scrittura, tale comunicazione sarebbe avvenuta oralmente.

Questa ricostruzione non inficia, anzi rafforza, il contenuto della decisione impugnata nella quale si fa espresso riferimento alla lesione del rapporto fiduciario avvocato-cliente in quanto la redazione dell'accordo da parte dell'avv. [OMISSIS] ha certamente ingenerato nell'assistito la convinzione dell'accettazione del contenuto dello stesso.

Tale rapporto, secondo la giurisprudenza domestica, non tollera comportamenti idonei a ledere un aspetto essenziale della fiducia stessa, individuabile nella completezza e veridicità delle informazioni fornite all'assistito (Consiglio Nazionale Forense, 78 del 28 marzo 2025; ID. n. 112 del 18 luglio 2011).

Dalla documentazione in atti (cfr copie ricevute bonifici) emerge che l'esponente ha provveduto, in data 5 settembre 2019, al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella pattuita e successivamente al versamento di altre somme nell'ottobre e nel novembre 2019.

In questa situazione il comportamento dell'odierno ricorrente costituisce violazione dell'accordo, atteso il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 30 agosto 2019, e dunque prima della scadenza del termine previsto per il pagamento della prima rata previsto per il 5 settembre 2019 (e pagata, sia pure parzialmente in data 4/9/2019).

Tale condotta, come stabilito dalla giurisprudenza domestica, assume rilevanza sotto il profilo deontologico in quanto risulta gravemente lesivo dei canoni di lealtà, probità e correttezza che debbono caratterizzare il contegno dell'Avvocato anche in relazione alla conclusione – e successiva esecuzione – degli accordi sul compenso (deve sempre risultare rispettoso dei canoni di lealtà, probità e correttezza).

Per caso del tutto analogo a quello in esame cfr., la sia pur datata, Consiglio Nazionale Forense, 28 aprile 2004, n. 123, a tenore della quale «Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che concordi con il cliente le modalità di pagamento del proprio compenso professionale e successivamente chieda l'adempimento in maniera diversa »).

Deve altresì ritenersi sussistente la violazione dell'art. 34 CDF da parte dell'incolpato come contestata dal CDD.

L'art. 34 CDF al comma uno dispone: "L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti."

La *ratio* della disposizione, secondo la giurisprudenza domestica, risiede nell'esigenza di evitare qualsiasi situazione di incompatibilità tra il mandato professionale e la contemporanea pendenza di una lite promossa contro il proprio assistito (Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 112 del 18 luglio 2013).

Si tratta, infatti, di una regola inderogabile, neppure con il consenso della parte assistita, trattandosi di norma deontologica sottratta alla disponibilità delle parti. La Suprema Corte ha confermato tale assunto, statuendo nel senso che " Ai sensi dell'art. 34 cdf, l'avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli. Tale regola non lascia spazio alcuno alla possibilità di derogarvi attraverso il consenso della parte assistita, trattandosi di norma deontologica sottratta alla disponibilità delle parti " Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025. In altri termini, la norma richiede, ai fini della sua applicazione, la cessazione di ogni rapporto tra avvocato e cliente, al fine di evitare il sorgere di una situazione di conflitto di interessi.

Nel caso di specie, sebbene sia intervenuta una sentenza di assoluzione idonea a porre fine al mandato professionale, i rapporti tra avvocato e cliente non possono ritenersi cessati, in considerazione della persistente efficacia dell'accordo relativo al pagamento dei compensi.

Anche per tale ragione, l'avvocato non avrebbe potuto agire nei confronti del cliente mediante l'azione volta al recupero coattivo del proprio compenso. Quanto alla sanzione, l'avvertimento comminato è la sanzione attenuata rispetto al quadro sanzionatorio relativo alla violazione del solo art. 34 CD che prevede la censura quale sanzione edittale.

Si ritiene di confermare la sanzione dell'avvertimento anche in considerazione delle violazioni delle norme generali contestate.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, visti gli artt. 36 e 61 l. 31.12.2012 n. 247, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026